

ALLEGATO "B" AL REP.18254/6085

ALLEGATO A

Il presente statuto avrà decorrenza dall'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 42 D.lgs. 3 luglio 2017 n.117

AL REP 18256

6721

STATUTO

FONDAZIONE LEONARDA VACCARI - ENTE DEL TERZO SETTORE

Titolo I

DENOMINAZIONE – SEDE – OGGETTO

Art.1 Denominazione

Su iniziativa dei signori Lucio Ghia, Saveria Dandini de Sylva,

è istituita

la "FONDAZIONE LEONARDA VACCARI - ENTE DEL TERZO SETTORE", in breve "FONDAZIONE LEONARDA VACCARI - ETS".

Art. 2 – Sede legale ed operatività

La Fondazione ha sede legale in Roma, Via Quattro Fontane n.10.

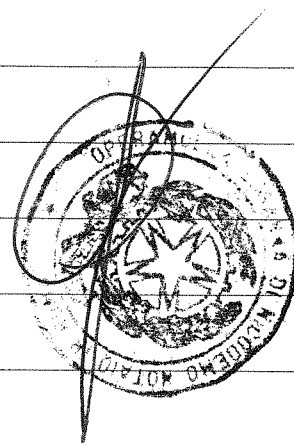
Essa potrà istituire sedi secondarie, uffici e Centri e trasferire la sede nell'ambito del territorio comunale con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 3 - Durata

La durata della Fondazione è a tempo indeterminato.

Art. 4 – Finalità e scopo.

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel settore dell'assistenza sociale e sociosanitaria, dell'assistenza sanitaria e della formazione, della ricerca scientifica, della beneficenza, in favore di persone svantaggiate in situazioni di disabilità e delle loro famiglie, affinché sia garantito alle persone svantaggiate, e/o



con disabilità il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della propria dignità.

La Fondazione svolge in via principale le attività aventi ad oggetto:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

f) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

g) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 D.Lgs 3 luglio 2017 n.117;

h) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sa-

nitari, culturali, formativi o lavorativi.

A miglior chiarimento di quanto sopra indicato la Fondazione potrà:

a) promuovere l'integrazione scolastica, la qualificazione e l'inserimento nel mondo del lavoro delle persone con disabilità; istituire e concedere borse di studio o premi;

b) promuovere e sollecitare la ricerca, la prevenzione e la riabilitazione di minori ed adulti con disabilità fisiche o relazionali;

c) promuovere la qualificazione e formazione di operatori e docenti di ogni ordine e grado;

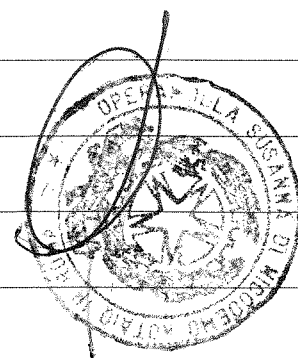
d) promuovere, costituire, amministrare e gestire strutture e servizi riabilitativi, sanitari, educativi, assistenziali, sociali e sociosanitari, anche in modo tra loro congiunto, centri studi e di formazione, strutture diurne e/o residenziali, case-famiglia, comunità alloggio, residenze protette e socio-sanitarie, soggiorni di vacanza;

e) promuovere e partecipare ad iniziative anche in ambito amministrativo e giudiziario a tutela della categoria e/o dei singoli disabili e/o di persone svantaggiate;

f) promuovere, costituire, amministrare organismi editoriali per la pubblicazione e la diffusione di informazioni che trattino la disabilità intellettiva e relazionale;

g) assumere in ogni sede la rappresentanza e la tutela, per i singoli e per la categoria, dei diritti umani, sociali e civili di cittadini che per la loro particolare disabilità intellettiva e/o relazionale non possono rappresentarsi;

h) promuovere, finanziare e partecipare a enti cooperativi e/o a loro



consorzi;

i) partecipare a procedure pubbliche di affidamento di servizi, a procedure ad evidenza pubblica, a forme di co-progettazione con la Pubblica Amministrazione, enti locali e/o aziende sanitarie, partecipare a progetti Europei.

La Fondazione nello svolgimento della propria attività potrà porre in essere attività in sinergia e funzionali alle finalità dell'Istituto Leonarda Vaccari con sede in Roma Viale Angelico n.22.

In via strumentale e secondaria rispetto alle attività indicate al secondo comma, la Fondazione potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie, ivi compreso il sostegno economico con finanziamenti ponte a tassi agevolati o nulli, la concessione di garanzie reali o personali in favore proprio o di terzi, nonché l'alienazione di beni immobili e mobili, sia a titolo oneroso che gratuito, anche tramite donazioni, anche modali.

La Fondazione non può svolgere attività con finalità di solidarietà sociale diverse da quelle sopra indicate se non alle stesse direttamente connesse.

Titolo II

PATRIMONIO

Art. 5 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dai conferimenti patrimoniali dei soci fondatori;
- dai contributi di enti pubblici e privati anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- dai proventi derivanti da Progetti Nazionali e/o Europei;
- da rimborsi e/o corrispettivi derivanti da convenzioni per l'esercizio delle

attività istituzionali;

- da ogni altra entrata destinata ad incrementarlo;

- dalle elargizioni, lasciti e donazioni disposti in suo favore.

Le rendite e le risorse della Fondazione devono essere impiegate esclusivamente per la realizzazione degli scopi della Fondazione.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

È fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge.

Sono in ogni caso vietate le operazioni di cui al comma 3 dell'articolo 8 D.lgs 3 luglio 2017 n.117.

Titolo III

BILANCIO E UTILI

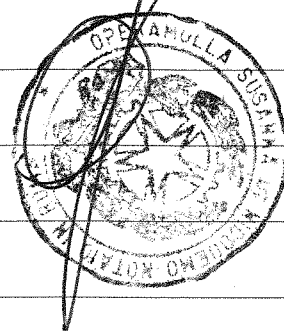
Art. 6 - Durata esercizio sociale

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 7 - Bilancio preventivo

Il Consiglio di amministrazione predispone entro il mese di novembre di ogni anno il bilancio di previsione per l'anno successivo, e la relativa relazione.

Il bilancio di previsione deve evidenziare la situazione finanziaria ed eco-



noma.

Art. 8 - Bilancio consuntivo

Il Consiglio di amministrazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, redige il bilancio consuntivo, previo esatto inventario da compilarsi entrambi con criteri di oculata previdenza e con la maggiore chiarezza possibile onde facilitarne la lettura da parte dei terzi e secondo i principi contabili previsti per gli enti del terzo settore.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 D.lgs 3 luglio 2017 n.117, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Nel caso in cui i proventi superino i limiti previsti dalla Legge, il bilancio deve recare una relazione di controllo sottoscritta da un revisore legale dei conti o un società di revisione legale iscritta nell'apposto registro.

Art. 9 - Bilancio sociale

Nel caso in cui i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate, siano superiori ad 1 milione di euro, il Consiglio di Amministrazione deve redigere il bilancio sociale ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 3 luglio 2017 n.117 e depositarlo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e pubblicarlo sul sito internet della fondazione.

Art. 10 - Risorse economiche

I mezzi ordinari per l'attività della Fondazione derivano dal reddito del patrimonio, dai proventi delle attività, da sovvenzioni, contributi ed elargizioni dello Stato, enti pubblici e privati nonché da qualsiasi entrata economico-finanziaria non destinata ad incrementare il patrimonio.

Nel caso in cui la Fondazione incorresse in eventuali perdite incidenti sul patrimonio per oltre 1/3, il Consiglio di Amministrazione dovrà deliberare su una delle seguenti ipotesi:

- a) la ricostituzione del patrimonio minimo; o
- b) la trasformazione e prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta; o
- c) la fusione o scioglimento dell'ente stesso.

Titolo IV

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Art. 11 – Organi della Fondazione

Organi della Fondazione sono:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- l'Organo di Controllo;
- il Revisore o il Collegio dei Revisori.

Gli organi, non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, scadono alla data della riunione del Consiglio di Amministrazione convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rinnovabili.

Titolo V

AMMINISTRAZIONE

Art. 12 - Consiglio di amministrazione

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione, composto da 3 a 9 Consiglieri, tra cui il Presidente ed il Vice-Presidente.



I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dai Soci Fondatori o loro eredi.

Il Presidente è eletto dal Consiglio tra i componenti nominati dai Soci Fondatori.

Il primo Consiglio di Amministrazione è nominato nell'atto costitutivo.

Art. 13 - Riunioni

Il Consiglio, all'inizio del proprio mandato fissa il calendario delle proprie riunioni per il periodo oggetto di carica. Il Consiglio si riunisce in ogni caso ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno tre Consiglieri.

La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata, PEC, email o altro idoneo mezzo legalmente valido, spedita ai Consiglieri cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, tranne i casi di urgenza, per i quali la convocazione può essere effettuata entro il giorno precedente.

Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti, collegati anche in video-conferenza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Per le modifiche statutarie è necessaria la maggioranza dei due terzi dei voti ed il voto favorevole del Presidente.

Il Consiglio può conferire incarichi particolari o delegare alcuni dei suoi poteri.

Art. 14 - Competenze

Sono di competenza del Consiglio di Amministrazione gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

In particolare, a titolo esemplificativo e senza che ciò costituisca limitazione, spettano ad esso:

- a) la programmazione anno per anno dell'attività della fondazione;
- b) la formazione e l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;
- c) l'organizzazione di convegni, congressi, giornate di studio, seminari;
- d) l'approvazione delle convenzioni con le istituzioni operanti nel settore della disabilità;
- e) la nomina del direttore, del segretario generale, di procuratori, di funzionari e di dipendenti;
- f) le deliberazioni sulla destinazione dei fondi patrimoniali;
- g) le deliberazioni sugli acquisti e sulle vendite immobiliari, sull'accettazione di liberalità, sull'accettazione di lasciti e/o donazioni, anche modali, sull'assunzione d'obbligazioni, sulle operazioni ipotecarie;
- h) l'approvazione dei regolamenti per il funzionamento dei servizi amministrativi e contabili;
- i) le modifiche statutarie, che saranno poi sottoposte all'Autorità competente;
- j) l'adozione di codici etici di comportamento, di regolamenti sull'organizzazione, sulla trasparenza nella gestione ed in tema di anticorruzione.

Art. 15 - Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- a) presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione;
- b) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;

c) adotta provvedimenti d'urgenza sulle materie indicate nel precedente articolo 14 riferendone al Consiglio per la ratifica nella prima successiva adunanza.

Al Presidente spetta la legale rappresentanza della Fondazione e la firma in qualsiasi atto ed in qualsiasi sede.

In caso di assenza, il Vice-Presidente sostituisce ad ogni effetto il Presidente in tutte le sue attribuzioni.

Titolo VI

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 16 – Organo di Controllo

L'Organo di Controllo si compone di uno o più membri e vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001 n.231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita, inoltre, il controllo contabile nel caso in cui non venga nominato il Revisore o il Collegio dei Revisori.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, del D.lgs 3 luglio 2017 n.117 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 dello stesso D.lgs. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine,

possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Titolo VII

LA REVISIONE DEI CONTI

Art. 17 – Il Revisore o il Collegio dei Revisori

La revisione dei conti è affidata ad un Revisore legale o a una società di Revisione, iscritti nell'apposito registro quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità'.

Il Revisore o i Revisori dei Conti partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

In generale, il Revisore o il Collegio dei Revisori hanno il compito di vigilare sull'amministrazione della Fondazione verificando la regolarità della gestione dei fondi e accertando la regolarità del bilancio annuale.

Titolo VIII

SCIoglimento

Art. 18 – Scioglimento

Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenesse esaurito lo scopo sociale o per sopravvenuta impossibilità di realizzarlo o per qualsiasi ragione credesse di dover sciogliere la Fondazione, nominerà, a maggioranza dei due terzi, uno o più liquidatori, determinandone i poteri, previa dichiarazione di estinzione da parte dell'Autorità governativa ai sensi di legge.

Art. 19 - Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento dell'ente, l'eventuale patrimonio residuo, è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa disposizione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, aventi scopo analogo al proprio ed individuato dal Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Titolo IX

NORME DI CHIUSURA

Art. 19 - Norme finali

Per quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le leggi vigenti in materia e le successive modificazioni delle stesse che dovessero intervenire. In particolare, si rinvia alle leggi vigenti in materia degli Enti del Terzo Settore, al Codice del terzo Settore di cui al D.lgs. 3 luglio 2017 n.117 e successive modifiche e, in generale, del capo I e II del titolo II del Libro I del Codice Civile e loro successive modificazioni.

F.TO SAVERIA DANDINI DE SYLVA - LUCIO GHIA - ENRICA MARIA GHIA - VALENTINA FELICI - VERONICA CHIARA DILETTA ERAMO - SUSANNA OPERAMOLLA

AUTENTICA COPIA

Io sottoscritta avv. Susanna Operamolla, Notaio esercente in Roma, iscritta nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

CERTIFICO

che la presente copia, composta di 12 (dodici) pagine, è conforme al documento "STATUTO FONDAZIONE LEONARDA VACCARI - ENTE DEL TERZO SETTORE", allegato "B", dell'atto costitutivo a mio rogito del 14 febbraio 2019, rep.n. 18254/6085, registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 1 il 4 marzo 2022 al n.6187 serie 1t

Roma, 6 ottobre 2022

